



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

AREA FUNZIONI E SERVIZI CED CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E CONTRATTI/TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 220 DEL 19/07/2017

OGGETTO: C.U.C. - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI GREVE IN CHIANTI E AREE DI PERTINENZA PER IL TRIENNIO 01/07/2017 - 30/06/2020 (CIG 7065385C23.) ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. ACCOGLIMENTO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l'art. 43 dello Statuto dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, il quale dispone: “fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti adottati per le gestioni associate dei servizi e in mancanza di quelli del Comune di Tavarnelle Val di Pesa”;

Visto l'art. 6 dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino che individua le funzioni da svolgere;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 4 del 29.12.2010 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 5 del 29.12.2010, con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dell'Unione, individuandone i Servizi che la costituiscono;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 15 del 27.07.2012;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 13 del 30.12.2016, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'intestata Area per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017;

Dato atto che l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ha deliberato l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 – 2019 con atto del Consiglio n.6 del 30.03.2017;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

Richiamata la propria determinazione n. 192 del 22.06.2017, con la quale, all'esito di procedura negoziata, veniva aggiudicato alla società ITALIANA SERVIZI SPA, con sede legale in Firenze, Via Curzio Malaparte 19, C.F e P.I 0472840048, il “*Servizio di pulizia e igiene ambientale degli edifici comunali e aree pertinenza per il triennio 2017/2020 (C.I.G. 7065385C23)*”, con il ribasso percentuale del 30,09 %, sull'importo soggetto a ribasso di € 147.906,00, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 14.094,00 oltre IVA e alle condizioni di cui alla documentazione posta a base di gara e dell'offerta tecnica presentata.

Dato atto che alla procedura di gara avevano partecipato i seguenti operatori economici:
GIROLAMI & C. SRL,
ITALIANA SERVIZI SPA;

Atteso:

- che in data 26.06.2017 la soc. GIROLAMI & C. SRL presentava istanza di accesso a tutti i documenti afferenti alla procedura di gara;
- che la predetta istanza veniva registrata in entrata al Prot. Gen. Unione al n. 11056/2017;
- che con nota del 14.06.2017 (registrata in entrata al Prot. Gen. dell'Unione al n. 11639/2017), la società ITALIANA SERVIZI SPA comunicava di non autorizzare l'accesso alla documentazione di gara, con particolare riguardo alla “*documentazione amministrativa, all'offerta economica, al progetto tecnico ed all'analisi dei costi relativi alla gara di appalto*”,
- che l'interposto dissenso da parte della predetta compagine imponeva l'approfondimento dell'esame della normativa contenuta nel D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (con particolare riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 53, avente ad oggetto “Accesso agli atti e riservatezza”), nonché nella L. 07.08.1990, n. 241, valutandone le implicazioni in base alla prevalente giurisprudenza, sia di legittimità, sia di merito;

Accertato che nell'istanza di partecipazione alla procedura di gara, la società ITALIANA SERVIZI SPA non aveva manifestato dissenso alla divulgazione delle proprie offerte;

Valutato, in conformità della prevalente giurisprudenza:

- che qualsiasi elemento d'originalità e differenziazione (fra un imprenditore e l'altro) non possa giustificare il diniego di accesso agli atti di gara, in quanto “*è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione [...] e idee differenti da applicare alle esigenze della propria clientela*”;
- che “*la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata esclusivamente ad elaborazioni e/o studi ulteriori, di carattere specialistico [...] in grado di differenziare il valore del servizio offerto, solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza*”;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

Valutato, inoltre, in aderenza alla costante giurisprudenza amministrativa:

- che la partecipazione ad una gara comporta che l'offerta tecnico progettuale presentata fuoriesca dalla sfera di dominio riservato dell'impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto alle offerte presentate da altri concorrenti;
- che, pertanto, la società non aggiudicataria ha un interesse attuale ad accedere alla documentazione riguardante le offerte presentate in sede di gara, in vista di un'eventuale tutela dei propri interessi in giudizio;
- che la prevalente giurisprudenza, nell'operare la valutazione ed il bilanciamento degli interessi giuridici che si contrappongono, attribuisce in ogni caso prevalenza al c.d. accesso difensivo, in generale disposta dall'art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza di accesso presentata dalla società ITALIANA SERVIZI SPA, risultando integrati i presupposti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 24, co.7 della L. n. 241/1990;

Dato atto che le attribuzioni di Responsabile Unico del Procedimento afferiscono al Responsabile del Settore n. 6 “Servizi alle Infrastrutture e Opere Pubbliche” del Comune di Greve in Chianti;

Visto l'art. 147-*bis*, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 2) Di accogliere - per le motivazioni riportate nelle premesse, alle quali viene fatto espresso ed integrale rinvio - l'istanza di accesso presentata con nota del 26.06.2017 (Prot. Gen. Unione n. 11056/2017) dalla soc. ITALIANA SERVIZI SPA, all'esclusivo scopo di consentire l'eventuale tutela dei propri interessi in giudizio.
- 3) Di dare atto:
 - che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
 - che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

4) Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro il termine di giorni 30.

IL RESPONSABILE SERVIZI E FUNZIONI C.E.D.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – CONTRATTI/
TRIBUTI
Dr. Roberto Bastianoni
